



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1092 del 25 ottobre 2017

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da COCO Costruzioni Srl e Provincia di Frosinone SUA per conto dell'Ater Frosinone – Procedura negoziata senza bando per l'appalto di sola esecuzione “Intervento da eseguirsi presso il Comune di Frosinone, Corso Francia Pal. D1 n. 21 alloggi” – Importo a base d'asta: euro 766.240,91 - S.A. Provincia di Frosinone SUA per conto dell'Ater Frosinone

PREC 316/17/L

Il Consiglio

Considerato in fatto

Con istanza congiunta di parere prot. n. 107137 del 13 settembre 2017, la COCO Costruzioni Srl e la Provincia di Frosinone, quale SUA per conto dell'Ater Frosinone, chiedono parere in ordine alla procedura da seguire per il calcolo dell'anomalia e rappresentano che la S.A., nella gara in oggetto, sommava i ribassi ammessi senza tenere conto di quelli precedentemente oggetto di “taglio delle ali”, in ossequio al principio accolto in giurisprudenza e nel parere Avcp n. 133 del 24 luglio 2013 per cui le cd. ali devono essere escluse da qualsiasi conteggio. La COCO Costruzioni Srl sostiene invece che nella somma dei ribassi si debba tenere conto di tutte le offerte ammesse, e cita due pareri dell'Autorità e la sentenza del Tar Piemonte n. 327 dell'8 marzo 2017.

L'aggiudicataria M.D.A. Soluzioni Edili Srl ha trasmesso memoria con la quale evidenzia che l'istanza di parere è stata proposta due mesi dopo l'avvenuta consegna del cantiere, dal che deduce l'inammissibilità dell'istanza. Sottolinea altresì che l'appalto è in fase di esecuzione.

Ritenuto in diritto

La questione oggetto dell'istanza di parere riguarda la correttezza della procedura seguita dalla S.A. per il calcolo dell'anomalia nella gara in oggetto, e pertanto essa è ammissibile in quanto relativa a una fase di gara.

Sull'argomento occorre evidenziare la più recente pronuncia dell'Autorità che, con parere di precontenzioso adottato con delibera n. 603 del 31 maggio 2017, ha sottolineato come «La circostanza che lo scarto medio dei ribassi sia calcolato solo sulle offerte che residuano dopo il taglio delle ali e che, dunque, la media aritmetica dei ribassi e lo scarto medio dei ribassi rispetto a tale media siano computati sulla medesima base di calcolo viene rappresentata come un dato non controverso, oltre che negli atti dell'Autorità (cfr., anche, Parere di precontenzioso n. 133 del 24 luglio 2013), anche nella



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

giurisprudenza del Consiglio di Stato («dopo l'ammissione delle offerte, sono previste le seguenti fasi: - taglio delle ali (...); - calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le residue offerte; - calcolo dello scarto medio dei ribassi percentuali che in tali offerte superano la predetta media» (Consiglio di Stato, sez. V, 6 luglio 2012, n. 3953 e sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 818). La richiamata opzione ermeneutica poggia sulla considerazione che i valori estremi delle offerte, quelli molto alti e quelli molto bassi, vadano esclusi dal calcolo della soglia di anomalia in tutte le sue fasi, sì da evitare di ottenere un valore di soglia anomala avulsa rispetto ai valori di mercato. Con l'opposta interpretazione si determinerebbe una soglia di anomalia deviata dai ribassi più accentuati, in contrasto con la *ratio* della norma che è quella di evitare che le offerte disancorate dal mercato possano incidere negativamente sul conteggio».

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- è corretto che lo scarto medio dei ribassi sia calcolato solo sulle offerte che residuano dopo il taglio delle ali.

Il Presidente ff

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 novembre 2017

Il Segretario Maria Esposito